

Comune di Coassolo Torinese (Torino)

Statuto Comunale Comune di Coassolo Torinese approvato con deliberazione Consiglio Comunale n° 25 del 07/11/2020

TITOLO I

AUTONOMIA E FINALITA' DEL COMUNE

Art. 1 Principi generali

Art. 2 Finalità

Art. 3 Territorio e sede comunale

Art. 4 Stemma e gonfalone

Art. 5 Statuto Comunale

Art. 6 Regolamenti

Art. 7 Albo Pretori

TITOLO II

ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art. 8 Organi e loro attribuzioni

Art. 9 Consiglio Comunale

Art. 10 I Consiglieri

Art. 11 Presidenza

Art. 12 Sessioni e convocazioni

Art. 13 Adunanze del Consiglio

Art. 14 Deliberazione degli Organi Collegiali

Art. 15 Linee programmatiche dell'azione di Governo

Art. 16 Competenze del Consiglio

Art. 17 Gruppi Consiliari

Art. 18 Commissioni

Art. 19 Il Sindaco

Art. 20 Attribuzioni di amministrazione

Art. 21 Attribuzione di vigilanza

Art. 22 Attribuzione di organizzazione

Art. 23 Il Vice Sindaco

Art. 24 Deleghe e incarichi

Art. 25 Cessazione della carica di Sindaco

Art. 26 Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

Art. 27 La Giunta

Art. 28 Composizione

Art. 29 Nomina

Art. 30 Funzionamento

Art. 31 Competenze della Giunta

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 32 Partecipazione popolare

Art. 33 Libere forme associative e volontariato

Art. 34 Consulte tecniche di settore

Art. 35 Contributi alle associazioni

Art. 36 Volontariato

TITOLO IV

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

Art. 37 Consultazioni

Art. 38 Petizioni

Art. 39 Proposte

Art. 40 Consiglio comunale dei ragazzi

Art. 41 Referendum - disposizioni generali

Art. 42 Referendum Consultivo

Art.43 Referendum Abrogativo

Art.44 Referendum propositivo

Art. 45 Accesso agli atti

TITOLO V

L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 46 Ordinamento degli Uffici e dei servizi

Art. 47 Incarichi ed indirizzi di gestione

Art. 48 Il Segretario Comunale

Art. 49 Convenzioni di segreteria

Art. 50 Il Vice Segretario

TITOLO VI

I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 51 I servizi pubblici locali

Art. 52 Forme di gestione dei servizi pubblici

Art. 53 Gestione dei servizi in forma associata

Art. 54 Convenzioni

Art. 55 Accordi di programma

TITOLO VII

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 56 Autonomia finanziaria

Art. 57 Attività finanziaria del Comune

Art. 58 Bilancio Comunale

Art. 59 Rendiconto di gestione

Art. 60 Demanio e patrimonio

Art. 61 Revisore dei conti

Art. 62 Tesoreria

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 63 Entrata in vigore dello Statuto

Art. 64 Modificazioni ed abrogazione dello Statuto Comunale

TITOLO I

AUTONOMIA E FINALITA' DEL COMUNE

Art. 1 Principi generali

1 - Il Comune di Coassolo Torinese è l'ente autonomo locale con rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle leggi della Repubblica Italiana.

2 - E' ente democratico che crede nei principi europeistici, della pace e della solidarietà.

3 - Si avvale della sua autonomia, che esercita con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto comunale, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, garantisce la reale partecipazione di cittadini e singoli associati alla vita amministrativa comunale. Informa la sua attività e la sua organizzazione a criteri di democrazia, di economicità, di efficacia, di efficienza e di pubblicità, anche attraverso gli strumenti della comunicazione e dell'informazione.

4 - Considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini.

5 - Realizza con i poteri e gli istituti del presente Statuto, l'autogoverno della comunità.

Art. 2 Finalità

1 - Il Comune esercita tutte le funzioni ed i compiti amministrativi necessari alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo della comunità comunale. Il Comune attua forme di cooperazione tra enti per l'esercizio in ambiti territoriali adeguati delle attribuzioni proprie, conferite e delegate, secondo i principi della sussidiarietà e dell'omogeneità delle funzioni, dell'economicità, efficienza ed efficacia della gestione e dell'adeguatezza organizzativa.

2 - Il Comune richiamandosi alla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, approvata dalle Nazioni Unite, e ai valori della Costituzione Repubblicana, riconosce il valore assoluto della vita, della sicurezza e della dignità di ogni persona umana come fondamento di libertà, giustizia e pace universale, i diritti inviolabili della persona, la pari dignità sociale senza distinzione di sesso, razza, età, capacità fisiche e sensoriali, orientamento sessuale, lingua, religione e opinioni politiche. A tal fine considera proprio compito primario la tutela delle fasce deboli della popolazione locale e attua azioni tese a favorirne l'inclusione nella vita sociale e pubblica, nel rispetto delle pari opportunità tra i cittadini. Tutela il valore degli altri esseri viventi, la dignità degli esseri animali ed il loro diritto ad adeguate condizioni di vita.

3 - Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Coassolo Torinese ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione ed ai principi generali dell'ordinamento.

4 - Il Comune attua forme di cooperazione tra enti per l'esercizio in ambiti territoriali adeguati delle attribuzioni proprie, conferite e delegate, promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa. In particolare il Comune concorre:

a) a garantire i diritti di anziani e minori, fasce demografiche che richiedono maggiore sostegno in un contesto rurale e montano, e a concorrere all'attuazione delle iniziative mirate a salvaguardarne la qualità della vita,

b) a tutelare e valorizzare le tradizioni locali, in particolare a favorire la conoscenza del patrimonio linguistico piemontese, dei dialetti locali e della identità etnica franco-provenzale e favorire il confronto con le altre culture e le altre identità.

c) a rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana, e l'eguaglianza degli individui. Riconosce il diritto alla effettiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del Comune, sostenendo e valorizzando l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle associazioni;

d) al superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite iniziative che assicurino le condizioni di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali ed adottando disposizioni che garantiscano la parità di genere;

e) ad attuare tutte le misure necessarie per tutelare, conservare e promuovere le risorse naturali, paesaggistiche, agro-silvo-pastorali, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul territorio, anche attraverso adozione di iniziative idonee ad assicurarne il godimento da parte della popolazione locale e dei turisti;

f) a promuovere i valori della pace e della solidarietà tra i popoli

g) a tutelare l'ambiente nei suoi aspetti fondamentali aria, acqua, suolo impegnandosi a prevenire ogni forma di inquinamento.

Art. 3

Territorio e sede comunale

1 - Il territorio del Comune si stende per Kmq. 28. Comprende il territorio delimitato con il piano topografico approvato dall'Istituto di Statistica ai sensi dell'art 9 della legge 24 Dicembre 1954 n. 1228. E' costituito dal centro abitato del Capoluogo, dove è posta la sede del Comune e dalle frazioni di S. Pietro, Castiglione, Vietti, Vauda , da tutte le altre borgate, agglomerati e case sparse.

Confina con i comuni: Balangero, Corio Canavese, Lanzo Torinese, Locana e Monastero di Lanzo.

2 - Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in via Capoluogo n. 198.

3 - La sede comunale è il luogo dove si riunisce la Giunta ed ha l'ufficio il Sindaco, legale rappresentante del Comune.

4 - Il Consiglio comunale si riunisce, normalmente, nella sala consiliare della sede comunale, salvo esigenze particolari o contingenti che possono prevedere la riunione degli organi elettivi in luoghi diversi della detta sede.

Art. 4
Stemma e gonfalone

- 1 - Il Comune, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome di Coassolo Torinese.
- 2 - Lo stemma del Comune è stato concesso con D.P.R. n. 3393 del 14 novembre 1977, le cui caratteristiche sono state quivi descritte. L'uso dello stemma è riservato al Comune.
- 3 - Nelle cerimonie ufficiali e nelle altre pubbliche ricorrenze il gonfalone, con lo stemma, è accompagnato dal Sindaco, o da chi ne fa le veci, che indossa la fascia tricolore ed è scortato da un componente della Polizia locale o da un messo comunale, in uniforme.
- 4 - Sono vietati l'uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone, salva espressa autorizzazione della Giunta comunale.

Art. 5
Statuto comunale

- 1 - Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto comunale, cui devono uniformarsi i regolamenti e gli atti degli organi istituzionali e di quelli amministrativi e di gestione.
- 2 - Lo Statuto comunale è adottato dal Consiglio comunale con le maggioranze e le procedure stabilite dalla legge.
- 3 - Le modifiche dello Statuto comunale sono approvate dal Consiglio comunale a scrutinio palese, con votazione separata per singoli articoli e votazione complessiva finale.
- 4 - Le modifiche di iniziativa consiliare debbono essere proposte da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati.
- 5 - Lo Statuto comunale entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio digitale
- 6 - Lo Statuto comunale è a disposizione dei cittadini per la consultazione presso la sede comunale e sul sito istituzionale del Comune all'indirizzo web istituzionale.

Art. 6
Regolamenti

- 1 - Il Comune ha potestà regolamentare nelle materie e funzioni proprie.
- 2 - Il Comune esercita la potestà regolamentare nell'ambito di principi fissati dalla legge e nel rispetto delle norme statutarie.

Art. 7
Albo Pretorio

Gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi, aventi effetto di pubblicità legale, si intendono assolti con la pubblicazione nel proprio sito istituzionale da parte dell'Amministrazione. A tal fine è istituito l'Albo Pretorio digitale, nella apposita sezione del sito internet del Comune, dove vengono pubblicati i documenti riguardanti l'Amministrazione comunale

nel rispetto della normativa vigente. Tale pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura nei limiti delle normative vigenti.

TITOLO II **ORDINAMENTO STRUTTURALE**

Art. 8 **Organi e loro attribuzioni**

1 - Sono organi di governo del Comune: il Consiglio comunale, la Giunta comunale ed il Sindaco. Gli Amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, improntano il loro comportamento a criteri di imparzialità e buona amministrazione.

2 - Il Consiglio comunale, dotato di autonomia organizzativa e funzionale, rappresenta l'intera comunità locale. E' organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo e adotta gli atti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

3 - Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune. Esercita inoltre le funzioni di ufficiale di governo secondo le leggi dello Stato.

4 - La Giunta comunale collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio comunale.

Art. 9 **Consiglio comunale**

1 - Il Consiglio comunale è eletto a suffragio universale diretto ed è composto dal Sindaco e dai Consiglieri, nella quantificazione numerica prevista dalla legge.

2 - L'elezione del Consiglio comunale, e la posizione giuridica dei Consiglieri, nonché le cause di ineleggibilità e incompatibilità e decadenza sono regolate dalla legge.

3 - La durata in carica e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.

4 - I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione. Oltre che nei casi previsti dalla legge, i Consiglieri decadono dalla carica per la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio. Il Segretario comunale provvede, con comunicazione scritta, a comunicare al Consigliere l'avvio del procedimento amministrativo di decadenza. Il Consigliere ha facoltà di far valere per iscritto le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire eventuali documenti probatori o memorie, entro il termine previsto nella comunicazione, termine comunque non inferiore a giorni venti dalla data di ricezione.

5 - La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale negli stessi termini e modalità previsti dalla legge per la dichiarazione di incompatibilità.

6 - Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio comunale, devono essere presentate personalmente ed acquisite immediatamente, nell'ordine temporale di presentazione, mediante registrazione di protocollo. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere

trasmesse e acquisite immediatamente attraverso la registrazione di protocollo, per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni dalla trasmissione. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

7 - Dopo l'indizione dei comizi elettorali e sino alla data delle elezioni per il rinnovo dell'organo, il Consiglio comunale adotta i soli atti urgenti ed improrogabili.

8 - I Consiglieri cessati dalla carica per effetto del rinnovo o scioglimento del Consiglio comunale continuano ad esercitare gli incarichi esterni, nei limiti temporali delle norme sul rinnovo degli organismi amministrativi.

Art. 10 **I Consiglieri**

1 - I Consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità locale. Le prerogative, i diritti e i doveri dei Consiglieri sono disciplinati dalla legge, dal presente Statuto comunale e dal Regolamento per il funzionamento e l'organizzazione interna del Consiglio comunale. Ai singoli Consiglieri, il Sindaco può conferire incarichi specifici per l'approfondimento di singole tematiche.

2 - I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio comunale.

3 - I Consiglieri hanno potere di vigilanza sull'attività della Giunta comunale e degli uffici e servizi dell'ente, che esercitano attraverso le Commissioni consiliari, i Gruppi consiliari e singolarmente mediante interrogazioni, interpellanze e mozioni.

4 - Le interrogazioni le interpellanze e le mozioni sono discusse nelle sedute consiliari secondo le norme del Regolamento per il funzionamento e l'organizzazione interna del Consiglio comunale.

5 - Per l'esercizio delle proprie attribuzioni ciascun Consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune, senza alcun onere, copia di atti, notizie ed informazioni utili ai fini dell'espletamento del mandato. Ai Consiglieri va assicurata, a cura degli uffici comunali, una preventiva ed adeguata informazione sulle questioni che saranno sottoposte al Consiglio comunale, mediante deposito presso la Segreteria comunale, almeno 24 ore prima della seduta, dei documenti relativi alle questioni stesse.

6 - Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio comunale e ogni altra convocazione ufficiale o in alternativa fornire un indirizzo di PEC (Posta Elettronica Certificata).

Art. 11 **Presidenza**

1 - Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco ed in caso di assenza o impedimento dal Vice Sindaco ed in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo dal Consigliere anziano.

2 - Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che nelle elezioni ha ottenuto il maggior numero di preferenze sommate ai voti di lista. A parità di voti è Consigliere anziano il più anziano di età.

Art. 12

Sessioni e convocazioni

- 1 - L'attività del Consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria e straordinaria.
- 2 - Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti alla presentazione delle linee programmatiche del mandato e all'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
- 3 - Le sessioni ordinarie devono essere convocate cinque giorni prima del giorno stabilito, quelle straordinarie almeno tre giorni. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di ventiquattro ore.
- 4 - La convocazione del Consiglio comunale e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro venti giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza Consiliare.
- 5 - La convocazione può essere attuata tramite avvisi scritti contenenti gli oggetti da trattare, da consegnarsi a ciascun Consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune e la consegna deve risultare da dichiarazione del Messo comunale, oppure su richiesta del consigliere tramite posta elettronica Certificata (PEC). L'avviso può prevedere anche una seconda convocazione da tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima.
- 6 - L'integrazione dell'ordine del giorno con argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposto alle medesime condizioni del comma precedente e può essere effettuata almeno ventiquattro ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
- 7 - L'elenco degli argomenti da trattare deve essere pubblicato sull'Albo Pretorio digitale almeno 3 giorni prima della seduta e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
- 8 - La documentazione relativa agli argomenti da trattare in Consiglio comunale deve essere a disposizione dei Consiglieri 24 ore prima della seduta e 12 ore prima nel caso di convocazioni di urgenza.
- 9 - Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, secondo le modalità e salvi i casi previsti dal Regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento ovvero qualora la pubblicità potrebbe recare pregiudizio a diritti soggettivi.
- 10 - La prima seduta del Consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene convocata dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro i dieci giorni successivi dalla convocazione. In caso di inosservanza provvede in via sostitutiva il Prefetto.
- 11 - In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio comunale. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco ai sensi di quanto previsto dalla legge ordinaria.

Art. 13
Adunanze del Consiglio

1 - Il Consiglio comunale si riunisce con l'intervento della metà dei Consiglieri assegnati, nelle sedute di 2° convocazione è sufficiente la presenza di un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.

2 - Le deliberazioni sono validamente assunte ove ottengono la maggioranza assoluta dei voti validi, escludendo dal computo le astensioni e nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche o nulle.

3 - Le deliberazioni per le quali sono richieste maggioranze qualificate sono espressamente previste dalla legge.

4 - Per gli atti di nomina è sufficiente, salva diversa disposizione di legge, la maggioranza semplice e risulterà eletto chi avrà riportato il maggior numero di voti. A parità di voti il più anziano di età.

Art. 14
Deliberazione degli Organi Collegiali

1 - Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questa svolta.

2 - L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili dei servizi; la verbalizzazione degli atti delle sedute di Consiglio comunale e della Giunta comunale è curata dal Segretario comunale, secondo le modalità e termini stabiliti dai rispettivi regolamenti

3 - Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità; in tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del Consiglio comunale o della Giunta comunale nominato dal Sindaco.

4 - I verbali delle sedute degli organi collegiali sono firmati dal Sindaco e dal Segretario comunale.

Art. 15
Linee programmatiche dell'azione di governo

1 - Il Sindaco definisce, con la collaborazione degli Assessori, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e le presenta, sentita la Giunta comunale, al Consiglio comunale, senza diritto di voto, entro sessanta giorni dall'insediamento dello stesso.

2 - Il documento contenente le linee programmatiche dell'azione amministrativa e gli adeguamenti successivi sono messi a disposizione dei Consiglieri dieci giorni prima della data del Consiglio comunale fissato per la trattazione dell'argomento.

3 - Il documento presentato costituisce il principale atto di indirizzo dell'attività amministrativa e riferimento per l'esercizio delle funzioni di controllo politico-amministrativo del Consiglio comunale.

Art. 16 **Competenze del Consiglio**

Il Consiglio comunale:

- esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabilite nelle norme regolamentari;
- conforma l'azione complessiva del Comune ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa;
- definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale della consiliatura;
- ispira la propria azione ai principi di solidarietà e al sostegno alle realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale;
- adotta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune il Regolamento per il funzionamento e l'organizzazione interna del Consiglio comunale. Le modifiche al Regolamento sono approvate con la maggioranza richiesta per la sua approvazione;
- può avvalersi di Commissioni consiliari.

Art. 17 **Gruppi consiliari**

1 - I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un Gruppo consiliare.

2 - Nel caso in cui in una lista sia stato eletto un solo Consigliere ovvero in caso di defezione di un Consigliere dal proprio Gruppo consiliare, a questo sono riconosciute la rappresentanza e le prerogative spettanti al Gruppo consiliare. Ciascun gruppo comunica al Sindaco ed al Segretario comunale il nome del capogruppo entro il giorno precedente la prima seduta del Consiglio comunale, convocato dopo le elezioni.

3 - I Consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti, purché tali gruppi risultino composti da almeno due Consiglieri.

Art. 18 **Commissioni consiliari**

1 - Il Consiglio comunale può istituire, con apposita deliberazione Commissioni permanenti, temporanee o speciali, con funzioni consultive e propositive, per fini di controllo, di indagini, di inchiesta, di studio. Le Commissioni consiliari permanenti sono composte esclusivamente da Consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le Commissioni aventi

funzioni di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza.

2 - Le Commissioni consiliari permanenti, nelle materie di competenze, verificano periodicamente lo stato di attuazione dei piani e programmi generali e settoriali e ne riferiscono al Consiglio comunale.

3 - Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata della commissione verranno disciplinate con apposito Regolamento.

4 - La delibera di istituzione delle Commissioni dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio comunale.

Art. 19 Il Sindaco

1 - Il Sindaco è organo monocratico del Comune, eletto direttamente dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le modalità stabilite nella legge, che disciplina i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2 - Il Sindaco rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione comunale nonché Ufficiale di Governo; sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti di tutti gli organi comunali.

3 - Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto comunale, dai Regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e potere di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4 - Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

Art. 20 Attribuzioni di amministrazione

Il Sindaco, ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune. A titolo esemplificativo, in particolare, il Sindaco:

a - dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta comunale e dei singoli Assessori

b - adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;

c - promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge. Convoca i comizi per referendum consultivi su materie di competenza esclusivamente locale;

d - nomina il Segretario comunale scegliendolo nell'apposito Albo;

e - conferisce gli incarichi dirigenziali e di responsabilità di uffici e servizi nonché quelli di collaborazione esterna in base ad esigenze effettive e verificabili;

f - esercita altresì le funzioni attribuitegli quale autorità locale, anche in ambito di pubblica sicurezza, ordine pubblico e di polizia giudiziaria, nelle rispettive disposizioni normative che disciplinano le materie citate.

Art. 21

Attribuzione di vigilanza

1 - Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti anche riservati.

2 - Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario comunale, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

Art. 22

Attribuzione di organizzazione

1 - Il Sindaco stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale, ne dispone la convocazione e la presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri.

2 - Esercita il potere di polizia nelle adunanze consiliari e negli Organismi pubblici di partecipazione popolare presieduti dal Sindaco.

3 - Riceve le interrogazioni, le mozioni ed interpellanze da sottoporre al Consiglio comunale in quanto di competenza consiliare.

4 - Il Sindaco ha la rappresentanza legale del Comune nei giudizi di qualsiasi natura e decide con proprio atto la costituzione in giudizio dell'ente e la proposizione delle liti.

5 - Il Sindaco informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque commesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile.

6 - Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo Statuto assumono il nome di decreti.

Art. 23

Il Vice Sindaco

Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dalla carica. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano di età.

Art. 24

Deleghe e incarichi

1 - Il Sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli Assessori l'esercizio delle proprie attribuzioni.

2 - Le funzioni di Ufficiale di governo possono costituire oggetto di delega nei modi e nei termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingenti e urgenti, che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.

3 - Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale di capo e responsabile dell'amministrazione o ricomprendere nella delega tutte le proprie funzioni e competenze.

4 - Il Sindaco può attribuire ad Assessori e Consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell'interesse dell'Amministrazione, con l'impegno di riferire al Consiglio e alla Giunta ed eventualmente di proporre al medesimo atti di sua competenza. Tali incarichi possono durare per l'intero mandato e non possono comportare alcun onere finanziario aggiuntivo al Comune. Questi ultimi non costituiscono, infine, delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo.

Art. 25

Cessazione anticipata della carica di Sindaco

1 - L'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco danno luogo alla decadenza della Giunta comunale ed allo scioglimento del Consiglio Comunale.

2 - L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una Commissione di esperti di chiara fama nominata dal Consiglio comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio comunale e scelti in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.

2a - La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vice Sindaco o in mancanza dall'Assessore più anziano di età che vi provvede d'intesa con i Capigruppo consiliari.

2b - La commissione relazionerà al Consiglio comunale entro trenta giorni dalla nomina.

2c - Il Consiglio comunale si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, entro giorni dieci dalla presentazione.

3 - Il voto contrario del Consiglio comunale ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

4 - Il Sindaco e la Giunta comunale cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio comunale.

4a - La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, il Segretario comunale ne informa il Prefetto, ai fini dell'assunzione dei conseguenti provvedimenti di scioglimento del Consiglio comunale e di nomina del Commissario.

Art. 26

Dimissioni del Sindaco

1 - Le dimissioni, comunque presentate dal Sindaco al Consiglio comunale diventano irrevocabili decorsi i venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine si dà luogo alla immediata

cessazione della carica del Sindaco, alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale.

2 - Di tale evenienza il Segretario comunale ne informa il Prefetto, ai fini dell'assunzione dei conseguenti provvedimenti di scioglimento del Consiglio comunale e di nomina del Commissario.

Art. 27

La Giunta comunale

La Giunta comunale è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora con il Sindaco al governo del Comune ed impronta la propria attività a principi di trasparenza ed efficienza.

Art. 28

Composizione

1 - La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di Assessori secondo le disposizioni normative vigenti, compreso il Vice Sindaco.

2 - Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri comunali tuttavia, possono essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio comunale, purché godano dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale e siano in possesso di particolari competenze, professionalità ed esperienza tecnica. Il numero degli Assessori esterni non può essere superiore a uno e la sua nomina dovrà garantire il rispetto della quota di genere prevista per la composizione della Giunta comunale. All'Assessore esterno non può essere attribuita la carica di Vice Sindaco.

3 - L'Assessore esterno può partecipare alle sedute del Consiglio comunale ed intervenire nella discussione ma non ha diritto di voto.

4 - L'assessore non Consigliere Comunale partecipa ai lavori del Consiglio e delle Commissioni consiliari senza diritto al voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle riunioni. Ha diritto di accedere alle informazioni necessarie all'espletamento del mandato. L'Assessore comunque nominato non può presentare interrogazioni e interpellanze.

Art. 29

Nomina e cessazione dell'incarico di Assessore

1 - Il Vice Sindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati e presentati dal Sindaco al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne. Nella stessa seduta dovrà essere data puntuale motivazione dell'eventuale impossibilità del rispetto del principio delle pari opportunità.

2 - Nel corso del mandato amministrativo il Sindaco può revocare uno o più Assessori ovvero modificare o revocare specifiche deleghe, dando motivata comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta utile. Nel revocare l'incarico ovvero modificare o revocare specifiche deleghe, il Sindaco può avocare a sé le deleghe oppure provvedere con il medesimo atto alla nomina del o dei sostituti. La revoca è sinteticamente motivata, anche solo con riferimento al venir meno del rapporto fiduciario. Essa è immediatamente esecutiva ed è comunicata al Consiglio comunale nella prima seduta utile unitamente all'eventuale nominativo del o dei nuovi Assessore/i.

3 - Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e revoca sono disciplinati dalla legge. Non possono comunque far parte della Giunta comunale contemporaneamente Assessori che siano tra loro coniugi, ascendenti e, discendenti o parenti e affini fino al 2° grado ed il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini fino al 3° grado del Sindaco.

4 - Salvo i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta comunale rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale. Sono inoltre, cause di cessazione dall'incarico di Assessore:

a) le dimissioni: a seguito delle quali il Sindaco provvede alla sostituzione entro 30 giorni dalla presentazione delle stesse ovvero avocare a sé le deleghe, dandone comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta utile;

b) il decesso: a seguito del quale il Sindaco provvede alla sostituzione entro 30 giorni dall'evento ovvero avocare a sé le deleghe, dandone comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta utile;

c) la rimozione; disposta con provvedimento dall'autorità competente, a seguito della quale il Sindaco provvede alla sostituzione entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento citato ovvero avocare a sé le deleghe, dandone comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta utile;

d) la decadenza; accertata con provvedimento dall'autorità competente, a seguito della quale il Sindaco provvede alla sostituzione entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento citato ovvero avocare a sé le deleghe, dandone comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta utile.

Art. 30 Funzionamento

1 - La Giunta comunale è convocata dal Sindaco e dallo stesso presieduta. Il Sindaco coordina e controlla l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute, anche tenuto conto delle proposte di singoli Assessori.

2 - Le modalità di convocazione e funzionamento sono regolate in modo informale.

3 - Le sedute sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

4 - Le sedute della Giunta comunale non sono pubbliche. A discrezione del Sindaco possono essere ammessi a partecipare ai lavori della Giunta comunale, i Responsabili dei servizi, i funzionari del Comune, i Capigruppo consiliari o i Presidenti delle Commissioni, al fine di acquisire elementi valutativi sugli argomenti in discussione.

Art. 31 Competenze della Giunta comunale

1 - La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune per l'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso. Compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto comunale non siano riservati al Consiglio comunale e non rientrano nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale, ai Responsabili dei servizi.

2 - La Giunta comunale opera in modo collegiale.

3 - La Giunta comunale, in particolare, nell'attività propositiva e di impulso:

- elabora e propone al Consiglio comunale gli atti di programmazione;

- predispone gli schemi di bilancio, il documento unico di programmazione semplificato, il programma triennale delle Opere Pubbliche, la relazione al consuntivo;

4 - La Giunta comunale, in particolare, nell'attività di iniziativa e di raccordo:

- delibera direttive, anche per dare attuazione a specifiche norme regolamentari o di legge, per lo svolgimento dei servizi comunali o devoluti al Comune;

- indica gli obiettivi, i criteri, le direttive e assegna i mezzi idonei per l'attività gestionale ed esecutiva attribuita dalla legge, dallo Statuto comunale e dai regolamenti;

- indica i criteri e le direttive per l'erogazione dei contributi e aiuti anche economici per l'accesso ai servizi o benefici, per lo svolgimento di particolari interventi o attività, anche in ragione degli elementi locali agro-silvo-pastorali, artigianali, commerciali, turistici, di cooperazione solidale ed associazionismo sul territorio, specificando, eventualmente, le disposizioni regolamentari;

- emana eventuali direttive e indirizzi in merito ai reclami o ricorsi avverso procedure di gara, di accertamento, di esecuzione che possano coinvolgere il Comune in eventuali contenziosi.

5 - La Giunta comunale, in particolare, nell'attività di amministrazione comunale:

- adotta tutti gli atti attribuiti specificamente dalla legge o dallo Statuto comunale;

- adotta, nel rispetto dei relativi regolamenti e contratti di lavoro, tutti i provvedimenti non riservati ad altri organi in materia di concorsi ed assunzioni;

- autorizza il Sindaco a stare in giudizio come parte, attore o convenuto, in sede ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria; approva transazioni, conciliazioni, composizioni arbitrali e rinuncia alle liti.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 32

Partecipazione popolare

1 - Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini singoli e associati, all'amministrazione dell'Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2 - La partecipazione popolare si esprime anche nell'ambito delle forme associative e di volontariato ed il coinvolgimento dei singoli cittadini attraverso:

- Commissioni speciali costituite dal Consiglio comunale, con la partecipazione di componenti anche esterni allo stesso Consiglio;

- consultazioni, nelle forme e nelle modalità definite ed adeguate alla tematica o all'argomento oggetto di trattazione, con una particolare attenzione alle Associazioni presenti nel tessuto sociale e culturale locale;

- ammissione di istanze o proposte di intervento nel procedimento amministrativo, qualora rappresentative di un interesse diffuso;

- referendum.

Art. 33

Libere forme associative e volontariato

1 - Il Comune riconosce e valorizza le libere forme associative, il volontariato e gli organismi operanti nel territorio con fini sociali e culturali, non aventi scopi di lucro, quali strumenti di espressione e di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.

2 - A tal fine la Giunta Comunale cura ed aggiorna un elenco di Associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni sovracomunali.

3 - Allo scopo di ottenere l'inserimento nell'elenco è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello Statuto e comunichi la sede ed il nominativo del legale rappresentante

5 - Per essere ammessi a fruire del sostegno del Comune ed esercitare attività di collaborazione con il Comune le associazioni devono preventivamente dimostrare la rispondenza della propria attività alle finalità previste dalla presente norma, garantire la libertà di iscrizione all'associazione a tutti i cittadini residenti nel Comune ed assicurare la rappresentatività e l'elettività delle cariche nonché la pubblicità degli atti degli organi sociali e dei bilanci.

Art. 34

Consulte tecniche di settore

1 - Il Consiglio comunale può istituire, disciplinandone con specifico regolamento la composizione, le funzioni e l'attività, delle Consulte permanenti o temporanee con finalità di fornire all'amministrazione il supporto tecnico e propositivo nei principali settori di attività dell'ente.

2 - Sono chiamati a far parte delle Consulte i rappresentanti delle associazioni interessate in relazione alla materia assegnata, eventualmente esponenti designati dalle categorie economiche e sociali nonché uno o più esperti di nomina consiliare.

Art. 35

Contributi alle associazioni

1 - Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici o altre forme di incentivazione da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa riconosciuta di interesse locale.

2 - Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributo in natura, strutture comunali beni e servizi in modo gratuito, purché ne venga assicurata la cura in termini di manutenzione e decoro.

3 - Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture beni e servizi dell'ente è stabilita da apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4 - Il Comune può coinvolgere le associazioni nella gestione dei servizi e nella attuazione di iniziative sociali e culturali.

Art. 36 **Volontariato**

1 - Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

2 - Il volontariato potrà esprimere il proprio parere sui programmi dell'ente e collaborare a progetti studi e sperimentazioni.

3 - Il Comune si assicura che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse della collettività e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

4 - Il Comune si impegna a non supplire ad eventuali fabbisogni di forze lavorative o a carenze nella pianta organica con l'azione dei gruppi di volontariato.

TITOLO IV

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI E DIRITTO **ALL'INFORMAZIONE**

Art. 37 **Consultazioni**

L'Amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività dell'ente o comunque su atti a contenuto generale.

Art. 38 **Petizioni**

1 - Chiunque, in forma personale o associata, anche se non residente nel territorio del Comune, può rivolgersi agli organi dell'amministrazione comunale per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre esigenze di natura collettiva.

2 - La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione comunale.

3 - La petizione è inoltrata al Sindaco che la assegna all'esame dell'organo competente entro trenta giorni dal ricevimento.

4 - L'organo competente deve pronunciarsi entro i trenta giorni successivi dal ricevimento.

5 - Il contenuto della decisione dell'organo competente unitamente al testo della petizione è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e pubblicazione in specifica sezione del sito internet comunale e, comunque, in modo da permettere a tutti i firmatari di prendere conoscenza.

Art. 39 **Proposte**

1 - Gli elettori del Comune, in numero non inferiore a 100, possono avanzare al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente. Le proposte devono essere sottoscritte con firme autenticate, secondo la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

2 - Qualora le proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto, il Sindaco, ottenuto i pareri dei Responsabili dei servizi interessati e del Segretario Comunale, trasmette la proposta, unitamente ai pareri all'organo competente.

3 - Non possono essere oggetto di proposte le materie:

a – elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze;

b – tributi, bilancio, espropriazioni, appalti;

c – strumenti urbanistici.

Art. 40 **Consiglio Comunale dei ragazzi**

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.

2. Le modalità di elezione, le competenze, le finalità e il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono disciplinati da apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale nel rispetto della Costituzione, delle leggi nazionali e regionali, dello Statuto e dei regolamenti comunali.

Art. 41 **Referendum disposizioni generali**

1 - Il referendum è indetto dal Sindaco, sulla base delle norme del presente Statuto e del regolamento di attuazione. I referendum consultivi, abrogativi o propositivi, non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali comunali né nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo, né nei tre mesi successivi all'insediamento.

2 - La richiesta di referendum, prima della raccolta delle firme, è sottoposta al giudizio di ammissibilità di un Comitato di Garanti costituito secondo i criteri stabiliti dal regolamento, volti a garantirne la competenza giuridico-amministrativa, l'imparzialità e l'indipendenza dagli organi di governo del Comune.

3 - Ciascun referendum deve avere ad oggetto un solo quesito. Ogni quesito deve essere formulato secondo criteri di chiarezza, univocità ed omogeneità tenendo conto dell'esito finale della richiesta. È univoco quando appare evidente quale disciplina risulterebbe per effetto dell'accoglimento della richiesta referendaria. Nel quadro di atti complessi il quesito non è univoco quando riguardi più profili che potrebbero formare oggetto, ciascuno, di autonoma valutazione favorevole o contraria.

4 - Per ogni anno solare è consentito al massimo lo svolgimento di n. 2 referendum, da effettuarsi in un'unica tornata, secondo l'ordine di presentazione delle richieste e preferibilmente in coincidenza con altre consultazioni ad esclusione delle elezioni comunali.

5 - Il regolamento determina i criteri di formulazione del quesito, le modalità e i termini di presentazione della richiesta, della raccolta e convalida delle firme, le modalità per costituire eventuali comitati favorevoli o contrari, le modalità per lo svolgimento delle operazioni di voto e disciplina i ricorsi contro le decisioni del Comitato dei Garanti di cui al comma 2.

6 - I referendum devono riguardare materie di esclusiva competenza locale . Non possono essere sottoposti a referendum:

a) gli atti inerenti la tutela dei diritti fondamentali riconosciuti e garantiti dalla Costituzione;

b) lo Statuto, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e il regolamento di funzionamento del Consiglio comunale;

c) il bilancio preventivo e il rendiconto;

d) i provvedimenti nelle materie relative a:

- tributi locali e tariffe;
- espropriazione per pubblica utilità;
- designazioni e nomine;
- pubblico impiego;

e) i provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;

f) gli atti di mera esecuzione di norme statali o regionali;

g) le materie nelle quali il Consiglio comunale deve esprimersi entro termini stabiliti per legge;

h) i quesiti già oggetto di consultazione referendaria negli ultimi 3 anni

Art. 42 **Referendum consultivo**

1 - Il Sindaco indice il referendum consultivo quando lo richiedano almeno il 20% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, ovvero residenti nel Comune da almeno 5 anni, purché maggiorenni, a seguito dell'esito negativo o di accoglimento parziale di una petizione popolare o di una proposta di delibera popolare. Il referendum consultivo può altresì essere richiesto con votazione a maggioranza dei 2/3 dei componenti del Consiglio comunale.

2 - Il Consiglio comunale può adottare una delibera che integra il quesito con una o più domande alternative, sulla cui ammissibilità decide il Comitato dei Garanti.

3 - Possono partecipare al voto gli iscritti all'Anagrafe della popolazione residente del Comune, purché maggiorenni, ivi compresi gli iscritti di cittadinanza non italiana se regolarmente e continuativamente residenti da almeno 5 anni alla data di indizione del referendum.

4 - Il referendum consultivo non richiede un quorum di partecipanti al voto ai fini della validità del risultato. L'esito del referendum non è vincolante, ma il Consiglio comunale è tenuto a deliberare entro 30 giorni dalla proclamazione dell'esito della consultazione se intende conformarsi al risultato o se intende discostarsi.

Art. 43 **Referendum abrogativo**

1 - Il Sindaco indice il referendum abrogativo quando lo richiedano almeno il 20% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

2 - Il referendum abrogativo può riguardare esclusivamente disposizioni normative o provvedimenti del Consiglio comunale che abbiano contenuto generale ed è escluso qualora gli stessi:

a) incidano su situazioni concrete, relative a soggetti determinati, aventi natura patrimoniale o che riguardino servizi alla persona;

b) non siano di esclusiva competenza comunale e per la loro formazione sia prevista o sia intervenuta la convergente volontà di altri enti;

c) riguardino strumenti di pianificazione e di programmazione per i quali la legge stabilisce il procedimento amministrativo di formazione.

3 - Qualora prima della data di svolgimento del referendum il Consiglio comunale deliberi l'abrogazione totale del provvedimento sottoposto a referendum, il Comitato dei Garanti dichiara l'improcedibilità dello svolgimento del referendum. Nel caso sia intervenuta l'abrogazione parziale o la modifica del provvedimento cui si riferisce il referendum, il Comitato dei Garanti, sentiti i promotori e il Sindaco, valuta se la nuova disciplina risponde appieno al quesito referendario, dichiarando in tal caso l'improcedibilità del referendum. Se la nuova disciplina risponde solo parzialmente al quesito referendario il Comitato dei Garanti, sentiti i promotori e il Sindaco, decide la procedibilità del referendum modificando per quanto necessario il quesito referendario secondo le modalità definite dal regolamento.

4 - Se al referendum abrogativo ha partecipato la metà più uno dei votanti al primo turno delle elezioni amministrative immediatamente precedenti la consultazione e la maggioranza dei voti si sia espressa per l'abrogazione, il Consiglio comunale è tenuto a deliberare in modo conforme all'esito del voto entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati. Durante tale periodo la disposizione normativa o il provvedimento abrogato restano in vigore. Qualora la deliberazione non sia intervenuta entro detto periodo l'efficacia abrogatrice dovuta al referendum ha comunque corso.

Art. 44
Referendum propositivo

1 - Il referendum propositivo è indetto dal Sindaco su richiesta di almeno il 20% cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune dopo l'esito negativo o di accoglimento parziale di una proposta di delibera di iniziativa popolare.

2 - Il referendum propositivo ha lo scopo di chiedere il pronunciamento degli aventi diritto su una delibera di iniziativa popolare respinta in tutto o in parte dal Consiglio, nel rispetto dei limiti previsti dallo Statuto con riferimento alle materie escluse dal referendum.

3 - Il Consiglio comunale può approvare con atto deliberativo una controproposta da sottoporre al referendum insieme alla proposta di iniziativa popolare dei cittadini.

4 - L'esito del referendum propositivo è vincolante quando abbia partecipato al voto la metà più uno dei votanti al primo turno delle elezioni amministrative immediatamente precedenti la consultazione e se si è raggiunto il voto favorevole della metà più uno dei votanti. Il Consiglio comunale è tenuto a deliberare in modo conforme all'esito del voto entro 60 giorni dalla proclamazione.

Art. 45
Accesso agli atti

1 - Il Comune esercita l'attività amministrativa secondo criteri di economicità, efficienza, efficacia e trasparenza, conformando il proprio agire alle tipologie di accesso riconosciute dall'ordinamento.

2 - Le norme regolamentari stabiliscono il termine entro il quale, su istanza di parte o d'ufficio, deve essere emesso il provvedimento richiesto o dovuto.

3 - In mancanza di termini specifici, il termine per l'emissione dell'atto è di giorni trenta.

4 - I cittadini hanno diritto, nelle forme previste dal regolamento, a partecipare attivamente ai procedimenti amministrativi che producono effetti giuridici diretti in loro confronto o ai quali per legge debbono intervenire. Gli atti e i provvedimenti che non abbiano contenuto statutario, regolamentare o comunque generale, devono essere motivati, devono essere comunicati o notificati in forma idonea a garantirne la piena conoscenza al destinatario e devono indicare il termine entro il quale è possibile proporre ricorso all'Autorità giudiziaria o amministrativa.

5 - I cittadini che hanno un interesse giuridicamente rilevante hanno diritto di accedere ai documenti amministrativi, secondo le modalità previste dal regolamento.

6 - Il regolamento individua le categorie di atti per i quali l'accesso è escluso o limitato in ragione della tutela alla riservatezza delle persone o casi in cui l'accesso è differito per evitare pregiudizio o grave ostacolo allo svolgimento dell'attività amministrativa.

TITOLO V

L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 46

Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all'impiego sono disciplinati in uno o più regolamenti, in conformità alle disposizioni di legge, dello Statuto comunale e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli enti locali.

2. I regolamenti di cui al precedente comma sull'ordinamento degli uffici e dei servizi sono adottati dalla Giunta comunale, sulla scorta dei principi e dei criteri direttivi approvati dal Consiglio comunale, quali, in particolare:

- la distinzione tra funzioni di direzione politica e direzione gestionale;
- l'organizzazione del lavoro per programmi, progetti ed obiettivi;
- individuazione delle responsabilità collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- superamento della rigida separazione delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità.

3. Sono esclusi dalla competenza normativa della Giunta comunale gli istituti espressamente riservati alla legge, al Consiglio comunale o alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata.

4. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e risponde a principi di professionalità e responsabilità nonché di misurazione e valutazione della *performance* volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti ed alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per risultato conseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati e delle risorse impiegate per il loro raggiungimento.

5. La dotazione organica e l'organigramma del personale sono qualitativamente e quantitativamente dimensionati in relazione alle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi gestiti dal Comune ed alle disponibilità economiche dell'ente.

6. I regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, prevedono forme di controllo di gestione e definiscono le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi, i criteri di valutazione dei responsabili di area e le modalità di revoca dell'incarico.

7. Negli stessi regolamenti sono previsti altresì forme di coordinamento dell'attività degli uffici nonché disciplinate le mobilità interne del personale e la formazione professionale, perseguendo l'obiettivo di conseguire la piena integrazione e complementarietà tra i vari settori di attività dell'ente.

Art. 47
Incarichi ed indirizzi di gestione

1. Gli organi istituzionali dell'ente uniformano la propria attività al principio dell'attribuzione dei compiti e delle responsabilità gestionali ai responsabili degli uffici e dei servizi. Stabiliscono i provvedimenti formali in coerenza con le linee programmatiche ed il Documento Unico di Programmazione Semplificato, anche sulla base delle proposte degli stessi funzionari, gli indirizzi e le direttive generali e settoriali per l'azione amministrativa e la gestione, indicando le priorità di intervento, i criteri e le modalità per l'esercizio delle attribuzioni.
2. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.
3. Il Sindaco definisce ed attribuisce ai funzionari, di adeguata qualifica e di congrua capacità, gli incarichi di responsabilità e direzione degli uffici e dei servizi.
4. I responsabili dei servizi, nell'ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e raggiungere gli obiettivi indicati dal Sindaco e dalla Giunta comunale.
5. La direzione degli uffici e dei servizi è attribuita a dipendenti dell'Ente, al Segretario comunale o a Dirigenti e funzionari esterni, in assenza di professionalità analoghe all'interno dell'ente, con le modalità e nei limiti previsti dalla legge, dai contratti collettivi nazionali di settore e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
6. Gli incarichi di responsabilità e direzione degli uffici e dei servizi hanno durata temporanea e possono essere anticipatamente revocati nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti dell'ente.
7. Qualora consentito dalle disposizioni vigenti, il Sindaco può altresì con proprio decreto riservare a se stesso ovvero attribuire ad altro componente della Giunta Comunale la responsabilità di uno o più servizi, con l'assunzione dei relativi poteri gestionali.
7. Il Comune può associarsi con altri enti locali per l'esercizio associato di funzioni amministrative o per l'espletamento di servizi, regolando con apposita convenzione i reciproci rapporti, le modalità di svolgimento delle attività gestite unitariamente ed i compiti del personale impiegato.

Art. 48
Il Segretario comunale

1. Il Comune ha un Segretario comunale con compiti di collaborazione, consulenza ed assistenza nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.
2. Il Segretario comunale, il cui status, le funzioni ed il trattamento economico sono disciplinati dalla legge, è nominato e revocato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto nell'apposito Albo. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti. Egli esercita le funzioni ed i compiti stabiliti dalla legge.

3. Il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del Segretario comunale.

4. Il Segretario comunale ha la direzione complessiva della struttura operativa dell'ente secondo gli obiettivi, le modalità e direttive impartite dal Sindaco, nel rispetto dell'autonoma responsabilità settoriale dei responsabili dei servizi e degli uffici.

5. Oltre alle funzioni espressamente previste dalla legge e dallo Statuto comunale, possono essere assegnati al Segretario comunale, con provvedimento del Sindaco, compiti specifici o attribuzioni anche a carattere gestionale, ove ciò si renda utile in relazione alle esigenze organizzative dell'ente ed agli obiettivi programmatici dell'amministrazione e sempreché tali attribuzioni non presentino profili di incompatibilità con altre funzioni attribuite allo stesso da specifiche disposizioni di legge o da altri organi di governo del Comune.

6. Il Segretario comunale, per l'esercizio delle proprie funzioni, si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell'ente.

Art. 49 **Convenzioni di segreteria**

1. Il Comune, ai sensi della normativa vigente può stipulare, con uno o più comuni una convenzione per l'ufficio del Segretario.

2. Nella convenzione vengono stabilite:

- le modalità di espletamento del servizio;
- il Sindaco competente alla nomina e alla revoca;
- la ripartizione degli oneri finanziari;
- la durata della convenzione;
- la possibilità di recesso da parte dei comuni ed i reciproci obblighi a garanzia.

Art. 50 **Il Vice Segretario**

Il Comune può prevedere la figura del Vice Segretario che svolge funzioni vicarie del Segretario comunale e lo sostituisce in caso di assenza od impedimento. Le modalità di conferimento dell'incarico sono definite nel regolamento degli uffici e servizi. Il Vice Segretario prende parte, se richiesto, alle sedute degli organi collegiali.

TITOLO VI

I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 51

I Servizi pubblici locali

1 - Il Comune provvede alla gestione dei servizi essenziali rivolti a promuovere e garantire lo sviluppo sociale, civile ed economico della comunità locale.

2 - Il Comune eroga i servizi pubblici con criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità nei confronti degli utenti garantendo anche il diritto ad una completa informazione.

3 - La gestione dei servizi può essere perseguita anche attraverso le forme di collaborazione previste dalla legge con altri enti pubblici.

Art. 52

Forme di gestione dei servizi pubblici

1 - Il Consiglio comunale individua la forma di gestione dei servizi più idonea tra quelle consentite dalla legge, in relazione alle caratteristiche ed alla natura del servizio e secondo criteri di economicità ed efficienza organizzativa.

2 - I servizi possono essere altresì erogati, nei limiti e secondo la normativa vigente in materia, attraverso società a capitale interamente pubblico o a capitale misto, partecipate dal Comune ed aperte all'apporto di soggetti privati che offrano garanzie di solidità economica e capacità imprenditoriale.

3 - Fatta salva la disciplina legislativa in materia tributaria, per l'erogazione dei servizi di propria competenza, il Comune applica tariffe e contribuzioni a carico degli utenti, in modo da conseguire il necessario equilibrio tra costi e ricavi. La compartecipazione alla spesa per l'erogazione dei servizi a carattere sociale è determinata tenendo conto delle condizioni economiche e sociali degli utenti, applicando agevolazioni e forme di esenzione totale o parziale.

Art. 53

Gestione dei servizi in forma associata

1 - Il Comune ricerca e promuove forme di collaborazione con gli altri enti locali e con enti istituzionali per lo svolgimento, in ambiti territoriali più idonei, di attività e di esercizi di Comune interesse con l'obiettivo di conseguire la migliore efficienza organizzativa, l'economicità della gestione e la piena soddisfazione per gli utenti.

2 - Possono essere gestite in forma associata anche funzioni amministrative, attraverso costituzioni di uffici comuni che si avvalgono, di norma, di personale distaccato ed operano in luogo e per conto degli enti aderenti.

3 - Il Comune può, altresì, delegare ad enti sovracomunali o a comuni limitrofi l'esercizio di funzioni e, a sua volta, ricevere da questi ove sia in grado di assicurare con risorse proprie, congiuntamente all'apporto economico, di personale e di attrezzature degli enti interessati, un'efficiente erogazione dei servizi.

4 - I rapporti tra gli enti, le modalità di organizzazione dei servizi ed i criteri di ripartizione degli oneri economici saranno regolati da apposita convenzione. Nelle convenzioni e negli atti costitutivi degli organismi associativi di qualsiasi natura, devono essere previsti degli strumenti che rendano effettiva la funzione di indirizzo e di controllo degli enti aderenti.

5 - Per l'esercizio di servizi a carattere imprenditoriale o di altra natura, il Comune può partecipare a consorzi.

6 - L'approvazione delle convenzioni per la gestione dei servizi e gli atti costitutivi delle forme associative, comunque denominate, è di competenza del Consiglio comunale.

Art. 54 **Convenzioni**

1 - Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo continuativo servizi pubblici.

2 - Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazioni degli enti contraenti e i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi o garanzie.

Art. 55 **Accordi di programma**

1 - Il Sindaco, per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono per la loro realizzazione l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove oppure concorre alla conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2 - L'accordo di programma viene definito in una apposita conferenza che provvede all'approvazione formale dell'accordo stesso, stipulato dai legali rappresentanti, o da soggetti delegati, delle amministrazioni partecipanti.

3 - Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni pena la decadenza.

TITOLO VII

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 56 **Autonomia finanziaria**

1 - Nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi in materia di finanza pubblica, il Comune ha autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

2 - Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma che esercita attraverso l'applicazione di imposte e tasse e la riscossione di tariffe, corrispettivi e contributi per l'erogazione dei servizi comunali.

Art. 57 **Attività finanziaria del Comune**

1 - Le entrate finanziarie del Comune, sono costituite da imposte proprie, addizionali, compartecipazione alle imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali e regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale.

2 - I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi indispensabili.

Art. 58 **Bilancio comunale**

1 - L'ordinamento contabile del Comune deve conformarsi alle disposizioni normative statali e alle norme di rinvio contenute nel regolamento comunale di contabilità.

2 - La gestione finanziaria ed economico-patrimoniale del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione, ed agli atti corredati ad esso, redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio comunale entro il termine stabilito dalla legge, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità, pareggio economico finanziario.

3 - Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.

4 - Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio.

Art. 59 **Rendiconto di gestione**

1 - I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto di gestione comprendente il conto di bilancio, il conto economico, dallo stato patrimoniale e dal facoltativo bilancio consolidato.

2 - Il rendiconto è deliberato dal Consiglio comunale entro i termini e con le modalità disposte dalla legge e dal regolamento di contabilità.

Art. 60 **Demanio e patrimonio**

1 - I beni di proprietà del Comune sono soggetti, in relazione alla natura ed alla destinazione, al regime giuridico proprio del demanio e del patrimonio degli enti pubblici.

2 - La gestione dei beni comunali si ispira ai principi della conservazione, valorizzazione e dell'utilità pubblica.

3 - I beni non impiegati a fini istituzionali dell'ente e non strumentali all'erogazione dei servizi sono dati di norma in locazione o uso, compatibilmente con la loro natura, a canoni tali da conseguire un'adeguata redditività tranne nel caso in cui siano ritenuti di pubblica utilità.

Art. 61 **Revisione dei conti**

1 - Il Consiglio comunale nomina l'organo di revisione secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla legge e delle norme di rinvio al regolamento comunale di contabilità.

2 - L'Organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, nei modi e termini previsti dalla legge ordinaria.

3 - L'Organo di revisione collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, economica e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la veridicità delle scritture contabili e la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione attraverso apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4 - Il regolamento comunale di contabilità definisce le funzioni dell'Organo di revisione e può attribuire allo stesso ulteriori compiti di verifica e controllo, rispetto a quelli previsti dalla legge, nonché di supporto all'attività degli organi amministrativi dell'ente. Il regolamento disciplina altresì l'organizzazione ed il funzionamento dell'Organo di revisione, le modalità di presentazione al Consiglio comunale della relazione su gravi irregolarità della gestione e specifica i rapporti dell'Organo di revisione con gli organi elettivi e burocratici.

Art. 62 **Tesoreria**

Il Comune ha un servizio di tesoreria. Le competenze e i rapporti con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 63 **Entrata in vigore dello Statuto comunale**

1 - Lo Statuto comunale, una volta approvato secondo le disposizioni normative, è pubblicato:

- sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;
- sul sito istituzionale del Comune, nella sezione dedicata all'Albo Pretorio digitale per trenta giorni consecutivi;
- nella Raccolta ufficiale degli Statuti comunali, conservata presso il Ministero dell'Interno.

2 - Lo Statuto comunale entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio digitale. Decorso tale termine il precedente Statuto comunale è abrogato.

3 - Dell'entrata in vigore dello Statuto comunale sarà data massima divulgazione ai cittadini residenti ed agli enti che hanno sede nel Comune con modalità che saranno stabilite dalla Giunta comunale.

4 - Per quanto non contemplato dal presente Statuto comunale, valgono le norme contenute nel Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le leggi e le disposizioni normative vigenti nelle specifiche materie di riferimento.

Art. 64

Modificazioni ed abrogazione dello Statuto comunale

1 - La modifica, integrazione, sostituzione, soppressione di norme statutarie nonché l'abrogazione totale o parziale dello Statuto comunale, sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura normativa prevista per la sua approvazione.

2 - La proposta di deliberazione del nuovo Statuto comunale deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di abrogazione totale di quello precedente. L'approvazione della deliberazione del nuovo Statuto comunale ed il successivo decorso dei termini di pubblicazione sull'Albo Pretorio digitale per l'entrata in vigore dello stesso, determinano l'abrogazione totale del precedente Statuto comunale.

3 - Una iniziativa di revisione o abrogazione, non approvata dal Consiglio comunale, non può essere rinnovata prima che sia trascorso un anno dalla deliberazione consiliare di rigetto.